

P.P. c. Italia - Prima sezione - sentenza del 13 febbraio 2025 (ricorso n. 64066/19)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Vittima di atti persecutori e molestie – Denuncia e successivo procedimento penale – Estinzione del reato per prescrizione – Mancato adempimento degli obblighi positivi da parte dello Stato – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussiste.

Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti – sancito nell’art. 3 CEDU – la complessiva condotta delle autorità nazionali nel caso in cui – pur denunciati dalla vittima – reiterati episodi di violenza domestica restino senza punizione a carico del responsabile (nel caso specifico, il processo penale si era svolto con lentezza a causa dell’inerzia delle autorità e il reato era stato dichiarato prescritto).

Fatto. In data 21 dicembre 2009 la ricorrente P.P. aveva sporto denuncia nei confronti dell’*ex* compagno (A. B.), accusato di aver compiuto, a partire dal 2007, reiterati atti di aggressione, di persecuzione, di molestia e di violenza, fisica e psicologica. Il procedimento penale era – però – iniziato solo il 4 marzo 2010.

Il 7 maggio 2013 (dopo oltre tre anni), A.B. era stato rinviato a giudizio per il reato di atti persecutori, previsto dall’art. 612-*bis* c.p. (introdotto, come noto, nel febbraio 2009). La P. P. si era costituita parte civile. Tuttavia, con sentenza dell’8 gennaio 2016 il tribunale di Pisa egli era stato assolto. Secondo il tribunale, dagli atti era emerso che P. P. non aveva interrotto la relazione con l’*ex* compagno nonostante il suo comportamento violento; la mancata interruzione del rapporto (e, anzi, la persistente accettazione da parte di lei di doni e di offerte di lavoro da parte dell’imputato), secondo il tribunale, sarebbe stata incompatibile con gli elementi costitutivi della fattispecie di reato addebitata¹.

Sia la pubblica accusa sia la parte civile avevano proposto gravame, ma con sentenza del 30 maggio 2017 la corte d’appello di Firenze aveva dichiarato i fatti oggetto dell’imputazione prescritti; essa tuttavia – constatata la sussistenza storica dei fatti – aveva condannato A. B. al risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile. Sia l’imputato sia la parte civile avevano fatto ricorso per cassazione e ne era derivata la conferma della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e l’annullamento con rinvio – per difetto di motivazione – sul punto della responsabilità civile di A. B. (sentenza del 2019).

Nel nuovo giudizio d’appello, la corte territoriale aveva condannato A. B. in relazione ai fatti persecutori commessi dopo il febbraio 2009 (epoca dell’entrata in vigore dell’art. 612-*bis* c.p.) al risarcimento del danno quantificato in circa 268 mila euro.

La ricorrente P. P. denuncia - dunque - dinanzi alla Corte EDU la violazione degli artt. 3 e 8 della Cedu, essendo le condotte contestate andate completamente esenti da pena a causa dell’addotta inosservanza dei canoni di tempestività e diligenza che, invece, avrebbero dovuto caratterizzare l’esercizio della potestà punitiva statale, altrimenti inidonea a garantire adeguatamente il rispetto e la tutela, anche attraverso norme di carattere penale, dei diritti convenzionalmente garantiti.

Diritto. La Prima sezione ritiene il ricorso fondato, accertando la violazione dell’art. 3 CEDU.

¹ Vale la pena rammentare che - secondo l’orientamento consolidato dalla Corte di cassazione - “*il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitudine del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dal richiamato art. 612-bis cod. pen.*” (v., *ex multis*, Cass., sez. V penale, 26 settembre 2019, n. 46165; Cass., sez. V penale, 20 gennaio 2020, n. 17240e Cass., sez. V penale, 28 settembre 2023, n. 48480).

Richiamati i principi generali in tema di violenza domestica affermati nelle sentenze *Landi c. Italia*² e *De Giorgi c. Italia*³, secondo cui sugli Stati contraenti grava un obbligo positivo di elaborare e applicare efficacemente un sistema di repressione di ogni forma di violenza domestica che offra sufficienti garanzie alle vittime, con la sentenza in esame la Corte condanna l'Italia, ritenendo che le autorità competenti non hanno agito con sufficiente tempestività e diligenza nella conduzione del procedimento penale.

Invero, come già affermato nella sentenza *M.S. c. Italia*⁴, la Corte ricorda come, indipendentemente dai profili di responsabilità civile, l'obiettivo convenzionalmente garantito di assicurare una protezione efficace contro i maltrattamenti, compresa la violenza domestica, non può ritenersi soddisfatto allorché il relativo procedimento penale sia definitivamente interrotto per prescrizione maturata a causa dell'inerzia dell'autorità giudiziaria.

La Corte, ribadisce come, nel caso di reati di violenza domestica, le autorità giudiziarie nazionali non devono in alcun modo mostrarsi disposte a lasciare impunte le violazioni dell'integrità fisica e morale delle persone, incombendo su di esse il dovere, da un lato, di combattere il senso di impunità di cui gli aggressori possono altrimenti ritenere di beneficiare e, dall'altro, di mantenere la fiducia e il sostegno dei propri cittadini, così da prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o complicità delle autorità nei confronti degli atti di violenza.

Alla luce delle coordinate interpretative tracciate, la Corte conclude nel senso che vi è stata violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo le autorità italiane condotto il procedimento penale con modalità neghittose incompatibili con l'illustrato quadro giuridico.

Lo Stato italiano è dunque condannato a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale patito, € 10.000. Nella quantificazione di tale danno la Corte ha, per un verso, sottolineato l'eccezionalità del caso in esame e, per un altro, l'assenza di qualsivoglia prova che la somma liquidata dalla Corte di appello di Firenze del 2024 sia stata effettivamente versata alla ricorrente.

² Con la [sentenza *Landi* del 7 aprile 2022, r. n. 10929/19](#), la Prima sezione della Corte EDU ha condannato l'Italia, accertando la violazione dell'art. 2 della Convenzione, per aver le autorità italiane omesso di adottare le misure operative adeguate a prevenire la violazione del diritto alla vita della ricorrente e del figlio minore, ucciso dal padre all'esito dell'ennesima aggressione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposita [sintesi](#).

³ Con la [sentenza *De Giorgi* del 16 giugno 2022, r. n. 23735/19](#), la Prima sezione ha condannato l'Italia, accertando la violazione dell'art. 3 della Convenzione, per l'ineffettività e la tardività dell'azione delle autorità italiane, sia a livello sostanziale sia a livello procedurale, a fronte delle plurime richieste di aiuto avanzate da donne vittime di violenza domestica. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposita [sintesi](#).

⁴ Con la [sentenza *M.S.* del 7 luglio 2022, r. n. 32715/19](#), la Prima sezione della Corte EDU ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla conclusione del processo con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione allorché il relativo termine sia maturato per effetto dell'inerzia dell'autorità giudiziaria. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposita [sintesi](#).